



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO

Il Direttore Generale



GDAP-0011481-2007

PU-GDAP-1a00-12/01/2007-0011481-2007

Roma, 9 Gennaio 2007.

LETTERA CIRCOLARE
N. 00020

Ai sigg. Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

Ai sigg. Direttori degli Uffici della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
SEDE

E, per conoscenza

Ai sigg. Direttori Generali
SEDE

Al sig. Direttore dell'I.S.S.P.
ROMA

Oggetto: Circuito penitenziario per detenuti A.S..

L'assegnazione e la gestione dei detenuti classificati A.S. (Alta Sicurezza) non può non tenere conto dell'evoluzione del fenomeno criminale mafioso e delle corrispondenti scelte istituzionali di prevenzione e di contrasto. Sul punto, questa direzione generale già da tempo – nella materia della gestione dei detenuti appartenenti al circuito 41bis dell'O.P. – ha attivato moduli operativi volti a massimizzare la funzione di prevenzione, in stretto collegamento con le autorità giudiziarie requirenti, ossia i procuratori distrettuali della repubblica ed il procuratore nazionale antimafia. Tali organi giudiziari nel sistema italiano della prevenzione penale, sono i soggetti chiamati a guidare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata. L'esigenza di un coordinamento in questa materia appare pertanto indispensabile. Risulta infatti evidente come qualsivoglia iniziativa in tal senso, rimessa all'istituzione penitenziaria, non possa prescindere da uno stretto raccordo con tale realtà giudiziaria, che risulta peraltro depositaria delle conoscenze qualificate sugli attuali assetti criminali e sulle esigenze prevenzionali ad essi connesse.

L'attuale sistemazione del circuito in esame presenta poi alcuni aspetti critici legati ad una visione eccessivamente "schematica" delle problematiche da affrontare, che mal si attaglia alla complessità del fenomeno criminale organizzato, ed al suo costante evolversi verso forme e situazioni ogni giorno diverse.

In particolare, con la presente circolare si intendono dettare alcune precipue disposizioni tese a garantire la sicurezza del circuito che al contempo ne esaltino – pur sempre nel rispetto del dettato costituzionale, e con criteri di separazione, di osservazione e di intervento – le finalità preventive rese non ulteriormente trascurabili dalla sempre maggiore aggressività e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata. Con riferimento alle questioni relative alla concreta gestione del circuito, occorrerà dunque affrontare importanti tematiche, in passato oggetto di minore attenzione, al fine di assicurare una omogenea e corretta organizzazione delle sezioni dedicate.

Ci si riferisce nella fattispecie alla problematica dell'assegnazione all'interno del circuito, ed al pericolo che scelte gestionali non più idonee a fronteggiare la costante crescita del crimine organizzato favoriscano pericolosi fenomeni di osmosi tra diversi livelli detentivi.

CLASSIFICAZIONE

In ragione di quanto premesso si ritiene di prevedere l'inserimento nel circuito penitenziario in oggetto per le seguenti tipologie di detenuti:

A) imputati o condannati per i delitti previsti dal primo comma primo periodo dell'art. 4 bis legge 354/75 (ad eccezione di quanti siano detenuti per delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, ovvero per coloro che provengano dal circuito 41bis Ord. Pen. per i quali permane la classificazione come E.I.V.)

Nei confronti di tali soggetti la separazione si impone non solo in base a considerazioni di natura preventiva (spiccata pericolosità ed elevato spessore delinquenziale) ma soprattutto in forza della valutazione espressa nei loro confronti proprio dall'ordinamento penitenziario che giustamente li esclude dai benefici premiali sulla scorta della considerazione che per costoro – che hanno alle spalle lunghe esperienze criminali e scelte di vita orientate dalla dimensione organizzata dell'attività delittuosa – l'inserimento nel circuito ordinario può determinare permanenti relazioni con la realtà criminale esterna. La legge medesima pertanto ne limita gli aspetti trattamentali, salvi i casi di collaborazione con la giustizia, quale segno tangibile della loro fuoriuscita dall'ambito delinquenziale di provenienza.

B) Soggetti cui sia stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91.

Anche i detenuti cui sia stata contestata l'aggravante specifica - rappresentata dall'essersi avvalsi delle condizioni previste nell'art. 416bis c.p. ovvero dall'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose in esso indicate - dovranno, di regola, a differenza di quanto in passato disposto, essere inseriti nel circuito A.S.. Tale categoria rientra infatti a pieno titolo – da un punto vista normativo e da quello funzionale – nell'ambito descritto dall'art. 4 bis.

Il dato letterale e quello derivante dall'esperienza confermano come la contestazione dell'aggravante in questione non può di per sé essere valutata come sintomo dell'assenza di

uno stabile ed organico inserimento nel sodalizio criminale, così come precedentemente ritenuto da questa amministrazione.

La descritta aggravante prevede infatti due ambiti di applicazione tra loro ben distinti: l'agevolazione mafiosa e le modalità mafiose di commissione dei delitti.

Per ciò che riguarda la prima ipotesi dell'agevolazione, occorrerà procedere ad una rapida analisi della personalità del detenuto, così come risulta dagli atti che ne hanno disposto la carcerazione. L'esclusione dal circuito alta sicurezza, che in passato avveniva di regola, d'ora innanzi potrà invece aversi solo nei casi - oggettivamente residuali - in cui il reato costituisca un contributo al perseguimento delle finalità mafiose posto in essere da soggetto del tutto estraneo organicamente alla consorteria. (Si pensi ai reati commessi da professionisti non organici ai gruppi criminali, benché consapevoli delle finalità del loro operato). Avviene infatti, nella gran parte dei casi, che l'art. 7, per l'ipotesi di agevolazione mafiosa, venga contestato a soggetti in realtà organici all'associazione, sul semplice presupposto delle conseguenze dell'attività criminosa. In molti casi la mancanza di una contestuale imputazione per il delitto dell'art. 416 bis c.p. va spiegata unicamente con l'avvenuta espiazione della pena irrogata per il reato associativo, già comminata per il periodo in cui è stato commesso il delitto fine, ovvero perché sia in corso ancora la fase di indagine pre-cautelare per la fattispecie più ampia.

E' evidente dunque l'inopportunità di continuare a consentire che soggetti che ricoprono un ruolo organico e di agevolazione mafiosa siano detenuti nei reparti comuni, con gli ovvi rischi di proselitismo, nonché di maggiore facilità di comunicazione con l'esterno tesa a consolidare il sodalizio e ad organizzare le attività del gruppo mafioso di provenienza.

Per ciò che riguarda la seconda ipotesi dell'art. 7, - ossia la realizzazione di un delitto con modalità mafiose - non vi è invece alcun dubbio sulla necessità di assegnare gli autori dei relativi reati al circuito A.S. Fermo restando quanto già considerato in precedenza, va infatti rilevato come la modalità di commissione mafiosa dei delitti - utilizzo della forza di intimidazione; condizione di assoggettamento e di omertà derivante per le vittime - si caratterizza per la partecipazione organica alle consorterie mafiose, o comunque per l'adesione allo stile di vita mafioso, ed impone pertanto la necessità di inserimento nel relativo circuito.

In ogni caso appare imprescindibile - specie per la soluzione dei casi dubbi - la consultazione del procuratore distrettuale antimafia, che d'ora in poi costituirà regola cui attenersi.

C) Soggetti detenuti per altri fatti, cui sia contestato a piede libero uno o più reati previsti dall'art.4 bis, ovvero nei cui confronti sia venuta meno l'ordinanza di custodia cautelare; soggetti imputati dei delitti previsti dal citato articolo ma per tali reati scarcerati solo formalmente per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Anche in questo caso appare necessaria l'analisi del fascicolo degli atti processuali. Si confermano le precedenti disposizioni emanate in materia che attribuivano carattere di eccezionalità all'inserimento di tali soggetti nel circuito di alta sicurezza, quando la mancanza del titolo di carcerazione sia dovuta ad una oggettiva carenza di indizi in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa. Vanno esclusi i casi di scarcerazione per decorrenza termini, per i quali si manterrà l'assegnazione in sezione A.S. In ogni caso, in considerazione della pericolosità sociale comunque espressa dai detenuti imputati di tali delitti, si procederà alla classificazione in questione, - consultato il procuratore distrettuale

antimafia - qualora dagli atti processuali o dalle informazioni all'uopo assunte presso gli organi investigativi - nonché dalla condotta intramuraria - emergano elementi tali da far ritenere l'inserimento organico nell'organizzazione mafiosa.

D) Soggetti imputati o condannati per fatti non previsti dall'art.4 bis né interessati dall'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91.

Qualora un soggetto si trovi nelle condizioni di cui sopra, ma possa, per l'emergere di altri elementi a suo carico, essere ritenuto organicamente appartenente all'associazione mafiosa, ovvero avere un ruolo di spicco nell'ambito della criminalità organizzata, potrà essere inserito nel circuito di alta sicurezza.

In ordine ai soggetti che si trovino nelle condizioni previste alle lettere A) e B) la classificazione sarà operata come di consueto all'atto dell'introduzione nell'istituto di pena, sulla base dei titoli di reato contestati.

Nei casi sub C) e D) - ad eccezione dell'ipotesi di scarcerazione per decorrenza termini per la quale permane l'automatismo previsto per i punti precedenti - l'inserimento nel circuito di alta sicurezza dovrà essere attentamente ponderato sulla base di ogni notizia utile che indichi la partecipazione del soggetto alle attività dell'associazione criminale. Tali elementi qualora non acclarabili attraverso la lettura delle carte processuali dovranno essere acquisiti a cura delle singole direzioni, per il tramite degli organi investigativi, e poi trasmessi a questa direzione generale per la successiva valutazione.

Trattandosi come detto di ipotesi in cui la classificazione è rimessa ad un apprezzamento discrezionale si dispone, onde consentire uniformità di trattamento, che il relativo provvedimento venga emesso da questa articolazione centrale. Pertanto, stante l'eccezionalità della situazione, che vede l'inserimento in A.S. di soggetti privi del relativo titolo di reato, si ritiene, confermando le disposizioni vigenti, di mantenere la competenza della relativa classificazione a questa direzione generale, cui resterà conseguentemente attribuita anche la successiva gestione.

DECLASSIFICAZIONE

Anche per i casi di declassificazione si reputa opportuno alla luce del costante incremento del fenomeno del crimine organizzato, consentire valutazioni coordinate ed uniformi, e pertanto rimesse all'apprezzamento di questa direzione generale.

Le singole Direzioni inoltreranno le proposte di fuoriuscita dal circuito di alta sicurezza corredate dal parere fornito dal gruppo di osservazione e da tutta la documentazione giudiziaria posseduta, nonché le informazioni all'uopo assunte presso organi investigativi qualificati. In particolare dovrà essere consultato il Procuratore Distrettuale Antimafia competente, il cui parere dovrà essere obbligatoriamente riportato nel provvedimento che dispone la declassificazione.

In relazione al punto A) si precisa che i detenuti imputati o condannati per i reati di cui agli artt. 600, 601, 602 e 291 *quater* D.P.R. n. 43/73 (Testo Unico in materia doganale) - pur previsti nel primo comma primo periodo dell'art. 4 bis - potranno essere declassificati qualora - a prescindere dalla loro collaborazione - emergano elementi investigativi o giudiziari che ne segnalino una scarsa pericolosità, che riguardino condotte criminali

marginali rispetto ai fatti di reato contestati, e da cui risulti comunque un inserimento non organico in associazioni *lato sensu* mafiose.

GESTIONE

Le differenziazioni sopra esposte non dovranno mai implicare disparità nel concreto esercizio dei diritti, nella fruizione delle opportunità offerte dall'ordinamento penitenziario, né tantomeno nell'osservanza dei doveri dei detenuti, essendo connesse – come già in passato più volte ribadito – solo a garantire nei confronti degli interessati un livello superiore di sicurezza.

Le attività del trattamento penitenziario saranno infatti consentite nel rispetto delle finalità rieducative della pena, mantenendo però un atteggiamento di osservazione dei fenomeni che consenta di valutare possibili strumentalizzazioni di attività legittime per fini illeciti. E' notorio infatti che operare con atteggiamento burocratico nei confronti di soggetti organizzati – e che operano dunque utilizzando strategie comportamentali – aumenta il rischio di deviazioni dalle finalità istituzionali. Occorre, in altri termini, controllare che il trattamento consegua correttamente il suo scopo, anche al fine di sostenere l'attività conoscitiva rispetto al fenomeno criminale organizzato. Si reputa inoltre necessario – e quanto mai urgente – impedire che lo stato detentivo dei soggetti in questione invece che configurarsi quale ostacolo all'ulteriore delinquere ne costituisca il veicolo, o faciliti l'incontro di personalità ed alleanze.

Pertanto si avrà massima cura nell'assegnazione dei detenuti che dovrà avvenire preferendo istituti distanti dalle zone di operatività o influenza dell'organizzazione di appartenenza, e disponendone l'allocazione all'interno dei reparti A.S. tenendo ben presente eventuali divieti d'incontro o incompatibilità segnalati dall'Autorità giudiziaria, nonchè evitando l'assembramento nella stessa sezione di figure particolarmente carismatiche. L'allocazione dei detenuti dovrà avvenire prevalentemente in cella singola, ed ove possibile, si eviterà di destinare allo stesso gruppo di socialità soggetti di spicco della medesima organizzazione ovvero componenti di rilievo di organizzazioni operanti in alleanza o in contrapposizione fra loro, o su territori confinanti. Se ritenuto necessario, le Direzioni degli istituti penitenziari potranno valutare l'opportunità di disporre periodiche rotazioni nella formazione dei gruppi, con intervalli in ogni caso compatibili con l'effettuazione di un serio periodo di osservazione.

Si fanno salve le disposizioni attualmente in vigore per le parti non contrastanti con la presente circolare.

I Sigg. Provveditori Regionali sono pregati di divulgare la presente circolare agli istituti dipendenti, avendo cura altresì di verificare l'esatta attuazione delle disposizioni impartite.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Sebastiano Ardita

